

# RENTRI e la compliance normativa in tema di gestione rifiuti. I prossimi adempimenti per le imprese

17. 04.2024

Avv. Chiara Fiore

[www.ambientelegale.it](http://www.ambientelegale.it)

LA CORRETTEZZA DEGLI  
ADEMPIMENTI  
DOCUMENTALI E  
AMMINISTRATIVI È UNA  
DIRETTA CONSEGUENZA  
DI UNA CORRETTA  
GESTIONE DEI RIFIUTI

1. INDIVIDUARE IL PRODUTTORE DEI RIFIUTI E GLI ALTRI OPERATORI DELLA FILIERA (ART. 183 TUA)
2. CLASSIFICARE I RIFIUTI (ART. 183 LETT B-TER + ART. 184 TUA)
3. ORGANIZZARE CORRETTAMENTE IL DEPOSITO TEMPORANEO (ART. 185-BIS TUA)
4. SELEZIONARE I FORNITORI (TRASPORTATORE, INTERMEDIARIO, RECUPERATORE/SMALTITORE) E ASSICURARSI DEL CORRETTO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI (ART. 188 TUA)
5. ASSICURARSI IL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE (ART. 29-BIS, 208, 212, 214, 256)

# LE NORME IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ

D.LGS. 152 DEL 2006:

ART. 188-BIS - SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

ART. 189 - CATASTO DEI RIFIUTI

ART. 190 - REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO

ART. 193 - TRASPORTO DI RIFIUTI

DM 4 aprile 2023, n. 59. Regolamento recante «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» in GU del 31 maggio 2023 n. 126 (in vigore dal 15 giugno 2023)

Decreto Direttoriale n. 97 del 22 settembre 2023 «Tabella scadenze RENTRI»

Decreto direttoriale 143 \_ novembre 2023 Modalità Operative

Trasmissione dei dati al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), Accesso e iscrizione da parte degli operatori al RENTRI, Requisiti informatici per garantire l'interoperabilità e Modalità di funzionamento degli strumenti di supporto messi a disposizione degli operatori

Decreto Direttoriale 251 - dicembre 2023 «Istruzioni per la compilazione del registro di cronologico di carico e scarico rifiuti»; «Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto»

GLI ADEMPIMENTI SONO PRESSOCHÉ GLI STESSI, È  
LA MODALITÀ DI COMUNICAZIONE E GESTIONE  
DELLE INFORMAZIONI CHE CAMBIA

ISCRIZIONE AL RENTRI (NEW)

COMPILAZIONE DEL REGISTRO

COMPILAZIONE DEL FORMULARIO

COMUNICAZIONE MUD

## FOCUS RENTRI

- ▶ È UN «CONTENITORE» DEI DATI SULLA TRACCIABILITÀ (SEZIONE ANAGRAFICA+SEZIONE TRACCIABILITÀ)
- ▶ SOLO ALCUNI SOGGETTI SONO OBBLIGATI AD ISCRIVERSI (STESSI SOGGETTI OBBLIGATI AD ISCRIVERSI AL MUD)
- ▶ SI PAGA UN CONTRIBUTO (ENTRO IL 30 APRILE)
- ▶ DOVRANNO ESSERE COMUNICATI AL RENTRI I DATI SULLA TRACCIABILITÀ E NELLO SPECIFICO
  - ▶ RELATIVI AL REGISTRO
  - ▶ RELATIVI AI FIR (IN TEMPO REALE?)
- ▶ SI DOVRANNO INDIVIDUARE ALL'INTERNO DELL'AZIENDA 1 O PIÙ «UTENTI» E/O «INCARICATI»-> VALUTARE LE RESPONSABILITÀ INTERNE
- ▶ CI SI ISCRIVE PER «UNITÀ LOCALE»->ATTENZIONE ALLA PRODUZIONE FUORI SITO
- ▶ NON VIENE ABOLITA DEL TUTTO LA »CARTA« (V. INFRA)

<b>1. Scadenze per l'iscrizione al RENTRI</b>	
<i>L'iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:</i>	<i>Data (art. 13, comma 1)</i>
lettera a): a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera a)	a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025
lettera b): a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera b)	a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025
lettera c): a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera c)	a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026

## LE SCADENZE

# UTENTE+UNITÀ LOCALE

LE ULTERIORI INDICAZIONI DEI DECRETI DIRETTORIALI

[www.ambientelegale.it](http://www.ambientelegale.it)

# Attenzione alle nuove definizioni!

- a) **“unità locale”**: una sede operativa, quale, ad esempio, un laboratorio, un’officina, uno stabilimento, un negozio, oppure una sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l’operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l’obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l’operatore procede volontariamente all’iscrizione;
- b) **“operatore”**: il soggetto iscritto al RENTRI;
- c) **“sistema gestionale”**: sistema informatico utilizzato dall’operatore iscritto al RENTRI, attraverso il quale è possibile assolvere, tra gli altri, anche agli obblighi della tenuta dei registri cronologici di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari per l’identificazione dei rifiuti;
- d) **“utente”**: soggetto che accede, mediante strumenti di autenticazione digitale, alla piattaforma telematica per effettuare operazioni.

LE DISPOSIZIONI DEL DD 143 DEL  
2023

Quanti depositi  
temporanei? (cfr.  
manutenzione)

Legale  
rappresentante?  
Sistema di  
deleghe ed  
incarichi

# RESPONSABILITÀ: DD 143-> ACCESSO AL SERVIZIO PER ISCRIZIONE AL RENTRI

## 1.5.1 Accesso al servizio

- I. Il primo accesso al servizio avviene con strumenti digitali di autenticazione (SPID per persona fisica o persona giuridica, CNS, CIE) da parte di uno o più utenti che rappresentano l'operatore (ovvero l'Ente, l'impresa o altro soggetto tenuto all'iscrizione al RENTRI).
- II. Il titolo di rappresentanza viene verificato mediante:
  - a. interoperabilità con il Registro delle Imprese ai fini dell'identificazione dell'impresa e dell'utente i cui poteri devono essere riportati nel Registro delle Imprese;
  - b. interoperabilità con l'Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi (di seguito Indice PA) ai fini dell'identificazione dell'Ente che, sulla base di una comunicazione a mezzo PEC trasmessa dalla piattaforma telematica RENTRI, potrà confermare il titolo di rappresentanza detenuto dall'utente;
  - c. interoperabilità con l'Anagrafe Tributaria e con l'Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (di seguito INI PEC) ai fini della validazione dell'identità dei soggetti, dotati di Partita IVA o codice fiscale, non presenti nel Registro delle Imprese né nell'Indice PA che, sulla base di una comunicazione a mezzo PEC trasmessa dalla piattaforma telematica del RENTRI, potranno confermare il titolo di rappresentanza detenuto dall'utente.

# RESPONSABILITÀ: DD 143-> ACCESSO AL SERVIZIO PER ISCRIZIONE AL RENTRI: *incaricato*

## 1.5.2 Creazione del profilo operatore

Le seguenti operazioni vengono svolte dal rappresentante dell'operatore così come identificato al punto precedente:

- III. Importazione dei dati dal Registro delle Imprese, da Indice PA o da altre banche dati ufficiali ed integrazione di informazioni aggiuntive al fine di creare il profilo dell'operatore ed attivare la connessa area riservata tramite la quale gli utenti possono perfezionare l'iscrizione e svolgere le altre operazioni verso il RENTRI; per il profilo impresa, può essere recuperato anche il numero dei dipendenti. Si veda anche la Modalità operativa 2 "*Inserimento dei dati delle autorizzazioni*".
- IV. Inserimento e aggiornamento della o delle persone fisiche che, in qualità di incaricati<sup>1</sup>, interni o esterni all'operatore, possono completare l'iscrizione ed utilizzare i servizi della piattaforma telematica RENTRI per conto dell'operatore. Tali incaricati non necessariamente sono soggetti che hanno titolo di rappresentanza.

<sup>1</sup> Persona fisica che utilizza i servizi della piattaforma telematica per conto del rappresentante dell'impresa dell'Ente o di altro soggetto; non è necessariamente un soggetto che possiede titolo di rappresentanza dell'impresa o dell'ente o di altro soggetto, e accede mediante dispositivi di autenticazione digitale (SPID, CNS, CIE).

7

UTENTE  
≠  
INCARICATO

# RESPONSABILITÀ: DD 143-> CONTROLLI AUTOMATICI PER ACCESSO AL SERVIZIO ISCRIZIONE AL RENTRI

## 1.5.7 Controlli formali automatici

---

- XII. Controllo della validità dello strumento digitale di autenticazione.
- XIII. Controlli nel caso di imprese: esistenza e stato di attività della persona giuridica, poteri di rappresentanza del soggetto che effettua il primo accesso, esistenza della PEC, presenza e completezza dei dati, correttezza formale dei codici fiscali degli eventuali incaricati.
- XIV. Controlli nel caso di Enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione: esistenza dell'Ente nell'elenco Indice PA, esistenza della PEC, presenza e completezza dei dati, correttezza formale dei codici fiscali degli eventuali incaricati. Nel caso di soggetti non rientranti nella definizione di Enti o Imprese la verifica viene effettuata in relazione a quanto contenuto nell'Anagrafe Tributaria.
- XV. Notifica delle variazioni dei dati acquisiti mediante interoperabilità con il Registro delle Imprese al momento dell'iscrizione, con conseguente variazione d'ufficio, senza ulteriori oneri per l'operatore, o con richiesta di intervento da parte dell'operatore (ad esempio nel caso di cessazione dell'unità locale o dell'impresa).

# UNITÀ LOCALI: DD 143-> UNITÀ LOCALE

## 1.5.3 Configurazione del profilo operatore

Al fine di predisporre il profilo operativo per la successiva trasmissione dei dati contenuti in ciascun registro cronologico di carico e scarico detenuto dall'operatore, il rappresentante dell'operatore o un suo incaricato<sup>1</sup> effettuano le seguenti operazioni:

- V. Inserimento delle unità locali dove l'operatore svolge l'attività e, se obbligato, tiene uno o più registri cronologici di carico e scarico; le unità locali possono essere recuperate dal Registro delle Imprese o inserite manualmente dall'utente se non iscritte al Registro delle Imprese.
- VI. Inserimento o variazione delle attività (produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio senza detenzione) svolte presso l'unità locale al fine della successiva trasmissione dei dati.
- VII. Inserimento e variazione delle deleghe ai soggetti di cui all'art. 18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59.

## IL NUOVO REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO

- ▶ CAMBIA IL FORMAT (MOLTE PIÙ INFORMAZIONI!)
- ▶ OGNI OPERAZIONE è IMMODIFICABILE E GARANTISCE L'IDENTIFICABILITÀ DELL'UTENTE
- ▶ QUALUNQUE RETTIFICA è MEMORIZZATA CON L'IDENTIFICATIVO DELL'UTENTE
- ▶ LE REGISTRAZIONI SONO SEMPRE ACCESSIBILI
- ▶ ISTRUZIONI DIVERSIFICATE IN BASE AL «RUOLO» NELLA FILIERA
- ▶ NECESSITÀ DI CONFRONTARSI SEMPRE CON LE REGOLE PRIMARIE
  - ▶ PRODUTTORE/NUOVO PRODUTTORE
  - ▶ GESTIONE DEI RIFIUTI DA MANUTENZIONE
- ▶ NON SI FERMA AL CANCELLO DELL'IMPIANTO MA VENGONO PRESCRITTE LE REGOLE INTERNE AGLI IMPIANTI
  - ▶ CONFRONTARSI CON LE PROPRIE AUTORIZZAZIONI

RIFERIMENTI OPERAZIONE					IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO					INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S					
1) Registrazione n.					8) Codice EER					22) Num. Formulario					30) De
/ a a					9) Provenienza Urbano <input type="checkbox"/> Speciale <input type="checkbox"/>					22b) Trasp. Transfrontaliero <input type="checkbox"/> Tipo					
2) Del					10) Descrizione del rifiuto					23) Data inizio trasporto					31) Co
Causale operazione					11) Caratteristica di Pericolo (HP)					ESITO CONFERIMENTO					32) In
3) Carico					12) Stato fisico					24) Data fine trasporto					
4) Scarico					13) Quantità					25) Peso verificato a destino					33) De
5) Riferimento operazione					14) Unità di misura					Respingimento:					
n					15) Destinato a					26) Tipologia					34) Co
n					16) Categoria AEE					Totale <input type="checkbox"/> Parziale <input type="checkbox"/>					
n					17) Veicolo Fuori Uso (solo I)					27) Quantità					35) N.
n					18) Reg. Pubblica Sicurezza (solo I) N:					28) Unità di misura					
n					del					29) Causale					36) De
6) Rettifica					MATERIALI (solo Impianti)					NC <input type="checkbox"/> IR <input type="checkbox"/> Altro:					
Reg.n.															37) Co
															38) N.

# IL NUOVO FORMULARIO



- ▶ CAMBIA IL FORMAT (MOLTI Più CAMPI)
- ▶ PUÒ ESSERE COMPILATO DAL TRASPORTATORE MA NON CAMBIANO LE RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE
- ▶ IL NUOVO FORMAT VERRÀ UTILIZZATO SU CARTA PER I SOGGETTI NON OBBLIGATI AD ISCRIVERSI AL RENTRI
- ▶ PER I SOGGETTI OBBLIGATI IL RENTRI PROVVEDE ALLA RESTITUZIONE DELLA QUARTA COPIA
- ▶ MANCANO ANCORA ALCUNE ISTRUZIONI (ES: MICRORACCOLTA)
- ▶ SONO PREVISTE MOLTE Più CASISTICHE E CAMPI (TRASBORDO, INTERMODALE)
- ▶ ATTENZIONE ANCHE IN QUESTO CASO ALLE NORME PRIMARIE (ES: DETENTORE/PRODUTTORE)

FORMULARIO		DATA EMISSIONE		REGISTRO		REGISTRO: n registrazione									
		g g m m a a		No		a a									
1) Produttore	Denominazione:	Luogo di produzione se diverso dall'unità locale:													
	Unità locale:														
	CF														
	N. Aut./Comunicazione:	Tipo		N. Iscr. Albo:											
2) Detentore	Denominazione:														
	Unità locale:														
	CF														
	N. Aut./Comunicazione:	Tipo		N. Iscr. Albo:											
3) Destinatario	Denominazione:														
	Unità locale:														
	CF														
	N. Aut./Comunicazione:	Tipo		N. Iscr. Albo:		R	D								
4) Trasportatore e (nel caso di trasporto su più stati esportare o imbarcare)	Denominazione:														
	CF														
	N. Iscr. Albo:														
5) Intermediario o Commerciante	Denominazione:														
	CF														
	N. Iscr. Albo:														
6) Caratteristiche del rifiuto	Codice EER:	Speciale		Descrizione											
	Provenienza:	Urbano	Speciale	Caratteristiche di pericolo (H)											
	Quantità:			kg	l	Verificato in partenza									
	Stato fisico:	SP	S	L	FP	VS	Caratt. Chimico/Fisiche:								
	Analisi/rapporto di prova	Classificazione		Nr.		Valida al:		g g m m a a							
	Trasporto ADR	Classe pericolo:		N.ONU		Note:									
	Aspetto esteriore dei rifiuti:	Num. Colli	Rinfusa												
	7) Firma Produttore/Detentore														
	8) Nome e Cognome conducente														
	Targa mezzo		Targa rimorchio												
9) Ora/Data inizio trasp. h h m m - g g m m a a															
Parco (se diverso dal più breve)															
10) MICRO RACCOLTA (nel caso di microraccolta compilare l'allegato "sezione microraccolta")															
11) Firma conducente:															
12) SEZIONE RISERVATA AL DESTINATARIO															
Accettazione		Acc. per intero		Acc. parzialmente		Respinto		In attesa di verifica analitica							
Quantità accettata		Kg		Causale:		NC		IR		A					
Quantità respinta		Kg													
Ora/Data arrivo		h h m m - g g m m a a		Firma del Destinatario											
13) Trasbordo parziale	Denominazione nuovo trasport. o produttore originario														
	CF														
	N° FIR:														
	Quantità residua:	Kg		Causale:											
14) Trasbordo totale	Denominazione nuovo trasportatore														
	Targa mezzo	Targa rimorchio													
	CF														
	Iscr. Albo:														
Cognome e nome del conducente:		Preso in carico rimorchio precedente:													
Ora/Data presa		h h m m - g g m m a a		Firma Conducente											
Luogo di stazionamento:															
15) Sosta tecnica	Ora/Data sospensione trasporto	h h m m - g g m m a a													
	Ora/Data ripresa trasporto	h h m m - g g m m a a													
16) II° Destinatario	Denominazione:														
	Unità locale:														
	Cod. Fis.														
	N. Aut./Comunicazione:	Tipo		R		D									
Quantità accettata		Kg													
Ora/Data arrivo		h h m m - g g m m a a		Firma del Destinatario											
17) Annotazioni															

<b>2. Data di entrata in vigore dei nuovi modelli</b>	
<i>Scadenza per l'adozione dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR)</i>	<i>Data (art.9, comma 1)</i>
I modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli 4 e 5, sono applicabili, a prescindere dall'obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera a).	a decorrere dal 13 febbraio 2025

## Entrata in vigore nuovi modelli

<b>3. Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale</b>	
<i>Scadenze per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale</i>	<i>Data per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico (art. 4, comma 3, lettera b)</i>
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025	a decorrere dal 13 febbraio 2025
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025	dalla data di iscrizione al RENTRI
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026	dalla data di iscrizione al RENTRI
<b>4. Obbligo di emissione del FIR in formato digitale</b>	
<i>Scadenza per l'emissione del FIR in formato digitale</i>	<i>Data per l'emissione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale (art. 7, comma 8)</i>
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera c)	a decorrere dal 13 febbraio 2026

## SCADENZE PER LA TENUTA IN FORMATO DIGITALE

# ULTERIORI OBBLIGHI PER I TRASPORTATORI



i soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi garantiscono la presenza sui mezzi di trasporto dei rifiuti di sistemi di geolocalizzazione



A decorrere dal diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la disponibilità delle tecnologie di cui all'articolo 16 è requisito di idoneità tecnica per l'iscrizione alla Categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali e per il mantenimento delle iscrizioni in essere al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione.

GRAZIE PER  
L'ATTENZIONE



[FORMAZIONE@AMBIENTELEGALE.IT](mailto:FORMAZIONE@AMBIENTELEGALE.IT)



COMMERCIALE@AMBIENTELEGALE.IT

# COPYRIGHT © Ambiente Legale Srl

I beni e servizi forniti da Ambiente Legale Srl sono oggetto di proprietà intellettuale e diritto di autore e come tali protetti.

Sono vietate la riproduzione, la distribuzione e la pubblicazione di beni e servizi forniti da Ambiente Legale Srl, ove non espressamente autorizzate.

I relativi contenuti possono essere utilizzati esclusivamente per finalità personali e nel rispetto della legge 633/1941.

Essi non possono essere modificati, rielaborati o distribuiti, con alcun mezzo, anche telematico, pubblicati o ceduti a terzi, senza l'espressa autorizzazione della Ambiente Legale Srl.

Le violazioni del diritto d'autore sono punite ai sensi della l. 633/1941 con sanzioni civili e penali.